

ALLEGATO A

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO
PRIVATI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NELL'AMBITO DEL
PATTO PER IL LAVORO**

Indice

PREMESSA.....	3
Art. 1 FINALITÀ GENERALI.....	6
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....	6
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI.....	8
Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI.....	8
Art. 6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI.....	9
Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....	11
Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	12
Art. 10 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ.....	13
Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....	14
Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	15
Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....	15
Art. 14 CONTROLLI.....	16
Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	16
Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE.....	19
Art. 17 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E CONTATTI.....	20
Art. 18 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	20
Art. 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI.....	20
Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
Nota di approfondimento.....	22

PREMESSA

Il Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno di ARTI adotta il presente Avviso in coerenza con:

- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Documento preliminare n.1 del 26 aprile 2021 “Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto”, discusso in Consiglio regionale nelle date del 8 e 9 giugno 2021;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 luglio 2021, n. 73 e la successiva Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 113 poi integrata con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2022, n. 34 che nell’Allegato A) Area 5 – Inclusione e coesione, prevede il Progetto 19 Diritto e qualità del lavoro;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, successivamente integrato dal Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021;
- il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, presentato dall’Italia alla Commissione Europea, che all’interno della Missione 5 (Inclusione e Coesione) prevede linee di riforma e di investimento nel campo delle politiche attive per il lavoro, con l’obiettivo strategico di aumentare il tasso di occupazione, ridurre il mismatch di competenze e aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati, e che a tal fine promuove l’istituzione di un nuovo programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” nell’ambito della riforma delle politiche attive del lavoro e l’adozione di un Piano nazionale per le nuove competenze;
- il Decreto Ministeriale 5 novembre 2021 pubblicato in GU n. 306 del 27 dicembre 2021 con cui si adotta il Programma per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

- la Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 14 marzo 2022 che approva il Piano Attuativo Regionale della nuova Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL);
- il Decreto Direttoriale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27 del 4 agosto 2021 con cui sono quantificate le risorse residue assegnate a Regione Toscana ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. f), punto 1, del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
- la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 30 agosto 2021, con la quale è stato approvato il “Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo sviluppo dell’occupabilità e delle competenze negli ambiti economici territoriali”, sottoscritto dal presidente della Giunta Regionale e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 settembre 2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 7 febbraio 2022 avente ad oggetto “Indirizzi per la sperimentazione di un nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana. Approvazione”;
- la Delibera di Giunta Regionale 720 del 20 giugno 2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione con il Ministero, Anpal, e ARTI per l’attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro” del PNRR. Approvazione indirizzi ad Arti ai sensi dell’art. 21 decies della L.R. 32/2002” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 8 giugno 2018 n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;
- il Decreto Direttoriale Arti n. 641 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione del programma delle attività dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per l’anno 2022, con proiezione triennale, ai sensi dell’art. 21-decies della L.R. 32/2002 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. n. 88 del 31 gennaio 2022 con la quale viene approvato ai sensi dell'art. 21 decies della L.R. 32/2002, il Programma annuale delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2022 e triennio 2022-2024 ;
- il Decreto Direttoriale Arti n. 642 del 22/12/2021 avente ad oggetto: “Bilancio Preventivo e relazione della Direttrice anno 2022” e s.m.i.;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 417 del 11 aprile 2022 con la quale viene approvato ai sensi dell'art. 21 duodecies della L.R. 32/2002, il Bilancio preventivo dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) per l'anno 2022 e triennio 2022-2024;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1253 del 7 novembre 2022 “Approvazione elementi essenziali degli Avvisi pubblici per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati nell’ambito del Patto per il Lavoro ”, successivamente modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1453 del 12 dicembre 2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 23921 del 14 novembre 2022 avente ad oggetto “Avvisi pubblici per l’assegnazione di contributi nell’ambito del Patto per il Lavoro di cui alla DGR 1253/2022 – Trasferimento risorse ad Arti: impegno e liquidazione ”;
- il Decreto Direttoriale Arti n. 874/2022 con cui si approva lo schema di Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati nell’ambito del Patto per il Lavoro;
- l’Ordine di servizio n. 71 del 19 dicembre 2022 con cui il Direttore dell’Agenzia ha assegnato al Dirigente Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno” il budget finanziario di euro 813.476,00 alla voce di Bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione” per l’adozione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati nell’ambito del Patto per il Lavoro;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 27 novembre 2018, avente ad oggetto “L.R. 32/2002 art. 21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;
- il Decreto Direttoriale Arti n. 107 del 06/12/2018 con cui si adotta Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), approvato con D.G.R. n. 1301/2018;
- il Decreto Direttoriale Arti n. 179 del 19/05/2021 con cui si definisce il nuovo assetto dei Settori territoriali dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;
- il Decreto del Direttoriale Arti n. 265 del 17/06/2021, con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno” dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i datori di lavoro privati al fine di favorire l'occupazione di soggetti coinvolti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" e di altri soggetti iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana.

Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente Avviso, meglio definiti nel successivo Art. 5, sono finanziati con le risorse assegnate ad Arti con DGR Toscana 1253 del 7 novembre 2022 "Approvazione elementi essenziali degli Avvisi pubblici per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati nell'ambito del Patto per il Lavoro", successivamente modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1453 del 12 dicembre 2022.

Per il Settore "Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno" le risorse a disposizione per il presente AVVISO sono complessivamente euro **813.476,00** così suddivise:

Provincia	Importo
Grosseto	€ 350.000
Livorno	€ 463.476

Tali risorse saranno erogate in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo fino ad esaurimento della disponibilità. L'esaurimento delle risorse determina la chiusura dell'Avviso, salvo rifinanziamento.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati¹ che:

1. hanno sede legale o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata nella provincia di Grosseto o Livorno;
2. per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;

¹Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

3. per i liberi professionisti: sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
4. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
5. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
6. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
8. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro anche con riferimento all'emergenza epidemiologica;
9. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
10. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
11. alla data dell'assunzione non hanno in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quello posseduto dai lavoratori sospesi;
12. non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di prestazioni e/o servizi con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;
13. sono in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, s.m.i”.

In caso di contratto di somministrazione sono ammessi al contributo i datori di lavoro privati che in qualità di soggetti utilizzatori si avvalgono del servizio di somministrazione.

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi a favore di datori di lavoro privati che assumono a partire dal **1° settembre 2022** soggetti disoccupati che hanno aderito al programma GOL e/o altri soggetti iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 presso un Centro per l’Impiego della Toscana.

Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Ai fini del presente Avviso, le tipologie e misure dei contributi per le assunzioni di lavoratori che hanno aderito al programma GOL, iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 sono le seguenti:

A. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

A.1 - euro 8.000,00 full time;

A.2 - euro 4.000,00 part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;

B. CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO O A TEMPO DETERMINATO

B. 1 - euro 4.000,00 full time (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse);

B.2 - euro 2.000,00 part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse);

Tali importi sono incrementati del 5% in caso di assunzione di lavoratrici.

C. SOGGETTI CON DISABILITA' DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. 68/99, SOGGETTI SITUAZIONE DI SVANTAGGIO²

C.1 - euro 10.000,00 in caso di tempo indeterminato full time;

C.2 - euro 5.000,00 in caso di tempo indeterminato part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;

C.3 - euro 5.000,00 in caso di apprendistato o tempo determinato full-time, con durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse;

C.4 - euro 2.500,00 in caso di apprendistato o tempo determinato part-time, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, con durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse;

Tali importi sono incrementati del 5% in caso di assunzione di lavoratrici ad esclusione della tipologia C.1 di tempo indeterminato full time.

Per tutte le tipologie di lavoratori, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di contratti. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 9. Non è invece incentivata la trasformazione di un rapporto di lavoro che non varia nella durata, ma solo nell'orario di lavoro da part-time a full-time.

Art. 6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI³

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime di “de minimis” nel rispetto della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

²Invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, di cui all'art. 4 della legge 381/91) e di persone prese in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali di cui alla L.R. n. 41/2005 e alla L.R. n. 40/2005 (ad es. vittime di violenza, persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, etc.)

³ Per approfondimenti sulla normativa in materia di “de minimis” si rimanda alla Nota di approfondimento in calce al presente Avviso.

- all'art. 5 comma 2 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, a norma del quale “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione”;
- all'art. 65 comma 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a norma del quale “un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.

I contributi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente.

Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro privato richiede il contributo deve:

- a) essere instaurato a partire dal 1° settembre 2022 e comunque prima della presentazione della domanda di contributo;
- b) essere instaurato presso la sede legale o unità operativa localizzata nella provincia di Grosseto o Livorno;
- c) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;
- d) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- e) non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato a valere sui precedenti e sull'attuale Avviso;
- f) il contratto di lavoro sottoscritto dovrà rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché di

quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

g) essere riferito ad un contratto di lavoro full time, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, o part time, con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;

h) non essere costituito nella forma di lavoro domestico, di lavoro a domicilio o di lavoro intermittente (a chiamata);

i) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:

- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da un datore di lavoro che ha in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di prestazioni e/o servizi con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013⁴, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;
- da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. con il datore di lavoro richiedente il contributo.

Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di contributo (Allegato 1 al presente Avviso), il legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'art 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 7 e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione nel formato pdf:

⁴ Ai fini del Regolamento (UE) n.1407/2013 come esplicitato all'art. 2 co. 2, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata fronte-retro;
2. copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata fronte-retro;
3. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità di cui agli artt.3, 4 e 7 del presente Avviso (Allegato 2 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
4. dichiarazione Aiuti de minimis (Allegato 3 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
5. dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (Allegato 4 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, ovvero dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
6. nel caso in cui l'invio della domanda sia delegato ad un soggetto diverso dal datore di lavoro: delega, (Allegato 5 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con cui si dà mandato a inviare la domanda di contributo;
7. nel caso di delega di cui al punto precedente: copia del documento di identità in corso di validità del soggetto delegato, scansionata fronte-retro;
8. nel caso di presentazione di richiesta di contributo per più lavoratori: presentare una unica richiesta (Allegato 1 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
9. nel caso di assunzione di soggetto con disabilità di cui all'art. 8 delle Legge 68/99 e di soggetti in situazione di svantaggio compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione di condizione di disabilità/svantaggio (Allegato 6 al presente Avviso), firmata dal lavoratore.

L'eventuale soggetto delegato alla presentazione della domanda di contributo non può sostituirsi al legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro nella firma digitale dei documenti sopraindicati.

Nota Bene: le aziende che non sono esentate, possono indicare in domanda il numero seriale della marca acquistata, sia pagare con F24 (allegare ricevuta), sia allegare direttamente la domanda scansionata con la marca applicata ed annullata che in ogni caso sono tenuti ad avere in originale, sia effettuare il pagamento attraverso la procedura di pagamento on line IRIS (allegare ricevuta).

I facsimili delle dichiarazioni ai punti precedenti sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso in formato editabile scaricabili al seguente link: <https://arti.toscana.it>

Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1 Scadenze previste

L'apertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli interessati decorre dal 9 Gennaio 2023. Il presente avviso ha validità fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La chiusura dell'Avviso verrà disposta con decreto adottato dal Dirigente responsabile, pubblicato sul sito della Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego al seguente link: <https://arti.toscana.it>

9.2 Documentazione da presentare

Ogni domanda di contributo, in bollo (euro 16,00), esclusi i soggetti esenti per legge, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1). Alla richiesta di incentivo è allegata la documentazione di cui all' art. 8. L'assolvimento dell'imposta di bollo non è dovuto, nel caso in cui ricorra un'ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, indicata nella domanda di contributo.

9.3 Modalità presentazione domande

La richiesta dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo: arti@postacert.toscana.it e recare ad oggetto: ***“SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NELL'AMBITO DEL PATTO PER IL LAVORO”***.

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento. Il datore di lavoro che intenda richiedere il contributo per più lavoratori può presentare un'unica domanda.

In caso di trasformazione, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di contratti, presentando una nuova domanda di contributo, secondo le modalità sopra indicate.

Art. 10 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata con modalità diverse da quelle indicate all'art. 9;
- incompleta delle autocertificazioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 firmate digitalmente dal

legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro e/o non debitamente compilate in ogni sua parte;

- priva della firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, apposta sulla stessa e su tutti gli allegati previsti;
- la mancata trasmissione nei tempi e modalità previsti dalla normativa vigente da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV/UNISOMM relativo all'assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro;
- già presentata per lo stesso rapporto di lavoro, al di fuori del caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 3), al lavoratore soggetto destinatario (Art. 4) e al contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo (Art. 7);
- per la tipologia "Soggetti svantaggiati" priva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al p.to 9 dell'Art. 8;
- in fase di istruttoria di ammissibilità, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di contributo.

A seguito di istruttoria sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente su richiesta del Settore:

- la marca da bollo effettuando il pagamento dell'imposta mediante la procedura on line IRIS <https://iris.rete.toscana.it> e inviandone l'attestazione;
- i documenti di cui ai punti 1 e 2 e 7 del precedente Art. 8.

Il datore di lavoro privato può, qualora non ammessa per carenza di requisiti formali, ripresentare domanda di contributo che varrà come nuova richiesta, secondo le modalità di cui all'Art.9, nell'arco di validità del presente Avviso.

Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno di ARTI e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti dal presente Avviso e della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo, approvati con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul sito della Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego al link <https://arti.toscana.it> . La pubblicazione dell'atto vale quale notifica ai richiedenti il contributo. La

durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata ricevuta da ARTI ai sensi dell'Art. 9 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi. Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo. **Le risorse disponibili stanziati sul presente Avviso sono assegnate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo.**

Le domande pervenute ma non finanziate per insufficienza di risorse non verranno istruite.

Nel caso in cui venissero successivamente accertate ulteriore disponibilità di fondi, verranno istruite le domande presentate e non istruite rispettando l'ordine di ricevimento nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego al link <https://arti.toscana.it> ed ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo (Allegato 1 al presente Avviso) entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al contributo adottato dal Dirigente responsabile.

12.1 Sospensione dell'erogazione del pagamento

L'erogazione del contributo potrà essere sospesa:

- ✓ qualora, riscontrata l'irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In tale caso, il beneficiario verrà invitato a regolarizzare la sua situazione entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione, pena la revoca del contributo;
- ✓ qualora, intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro oggetto della domanda di contributo ammessa, ricorrano i termini previsti per la "sostituzione del lavoratore" ai sensi dell'art. 16;
- ✓ in tutti i casi ritenuti opportuni, nelle more degli esiti di attività di controllo previste.

Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:

1. a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione;
2. non interrompere il rapporto di lavoro di apprendistato e/o tempo determinato per almeno 12 mesi dalla data di assunzione;
3. a mantenere i requisiti richiesti dal presente Avviso fino al termine previsto al punto precedente;
4. a comunicare via PEC all'indirizzo arti@postacert.toscana.it eventuali cause di cessazione/variazione/sostituzione del rapporto di lavoro incentivato, variazioni relative alla ragione sociale del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso (ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.) riportando nell'oggetto: "*Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno Avviso pubblico per l'assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati nell'ambito del Patto per il Lavoro. Domanda presentata da (indicare nome dell'azienda) il.....*".
5. rispettare gli obblighi informativi erogazioni pubbliche di cui all'Art. 35 del Decreto Crescita (D.L.34/2019).

Art. 14 CONTROLLI

Tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni il Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI ed altri enti deputati possono svolgere in qualsiasi momento:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli Artt. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente Avviso;
- controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
- controlli amministrativi e/o in loco, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese e i controlli effettuati sulle stesse, saranno disposti l'annullamento del provvedimento di concessione e la conseguente revoca del

contributo. Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.15.

Art. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall' Artt. 5 e 13 del presente Avviso, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.

Per tutte le assunzioni/trasformazioni **A TEMPO INDETERMINATO** oggetto del presente Avviso è prevista:

a) la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto;
- dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

b) la **REVOCA PARZIALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nella misura del **50%** in caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra 12 e i 24 mesi dall'assunzione del lavoratore.

c) la **REVOCA PROPORZIONALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili, ancorché intervenute prima dei 12 mesi. L'importo oggetto di revoca sarà calcolato sulla base dei mesi non lavorati e sino al raggiungimento del termine previsto per il mantenimento del requisito occupazionale (24 mesi).

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi).

Nel caso di revoca proporzionale, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine, è computato per intero il mese, durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni.

Per tutte le assunzioni di **APPRENDISTATO O TEMPO DETERMINATO** oggetto del presente Avviso è prevista:

a) la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa o cessazione per passaggio di appalto;

b) la **REVOCA PROPORZIONALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione, nel caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, o risoluzione consensuale, decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili, se l'evento si verifica prima della scadenza del contratto; in tal caso l'importo sarà ricalcolato sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati.

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato. Nel caso di revoca proporzionale, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine, è computato per intero il mese, durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni.

15.1 Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dalle attività di controllo previste da cui è possibile rilevare irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

Il Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno di ARTI provvede a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi. Il Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno di ARTI riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente

responsabile del procedimento che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

15.2 Eventuale recupero

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato; il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno così calcolati:

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione al Settore Servizi per il Lavoro Grosseto e Livorno dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego all'indirizzo PEC arti@postacert.toscana.it relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dal Settore Servizi per il Lavoro Grosseto e Livorno di ARTI contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento in favore di ARTI e con le modalità indicate nel relativo provvedimento. Qualora l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art. 16 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di

contributo di cui all'art 5 del presente Avviso, entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore al Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno di ARTI, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore.

Il mancato invio nei termini di cui sopra della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.

L'obbligo di cui al punto 1 dell'Art 13 (mantenimento in forza del lavoratore per 24 mesi) sarà calcolato, sommando il periodo di occupazione del primo lavoratore incentivato e quello del lavoratore sostituito.

Art. 17 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E CONTATTI

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) a far data dalla sua adozione al seguente link <https://arti.toscana.it> . Il presente Avviso è pubblicato inoltre sul sito istituzionale della Regione Toscana, sul BURT e sul sito istituzionale Giovanisì al link <http://www.giovanisi.it>

Per informazioni sui contenuti dell'Avviso inviare mail ai seguenti indirizzi:

- incentivioccupazione@arti.toscana.it
- info@giovanisi.it (o chiamare il numero verde giovanisì 800 098 719)

Art. 18 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il datore di lavoro dovrà dare evidenza al contributo ricevuto così come stabilito dall'art. 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita).

Art. 19 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti per l'applicazione finalità previste dal presente Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati sostegno dell'occupazione" e per eventuali elaborazioni statistiche, sarà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si informa che: Titolare dei trattamenti è l'Agenzia

Regionale Toscana per l'Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62 – 64, 50134 Firenze; arti@postacert.toscana.it . I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: ufficio_dpo@arti.toscana.it Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Avviso è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso stesso. I dati saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge. I dati attinenti i soggetti beneficiari (di cui all'art. 3 dell'Avviso) i destinatari (di cui all'art. 5 dell'Avviso) degli incentivi saranno comunicati a Regione Toscana che ne assume l'autonoma titolarità per i trattamenti finalizzati al pagamento degli stessi. I dati raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi e la concessione degli incentivi sul sito internet della stessa nel rispetto delle disposizioni della Dlgs. 33/2013 e s.m.i. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007). I dati saranno conservati presso gli uffici del responsabile del procedimento del Settore Servizio per il Lavoro di Grosseto e Livorno di ARTI per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it) E' inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>

Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dirigente ARTI del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno.

Allegati:

ALLEGATO 1) – FACSIMILE DI DOMANDA

ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

ALLEGATO 3) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AIUTI DE MINIMIS

ALLEGATO 4) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO

ALLEGATO 5) - DELEGA

ALLEGATO 6) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE CONDIZIONE DI DISABILITA'/SVANTAGGIO

Nota di approfondimento

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

Il contributo previsto dal presente Avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell’art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all’esonero “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all’impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell’esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell’aiuto ricada nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti.

L’aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l’impresa che richiede l’aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell’articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d.

dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall’articolo 2341 bis del Codice Civile o all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come “impresa unica”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell’aiuto de minimis è “l’impresa unica” e non la singola impresa che chiede l’aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell’“impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del “de minimis” e la sua creazione derivi da un’acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti “de minimis” - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell’arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:⁵

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:⁶

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un’impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

⁵ La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

⁶ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).